



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <i>79</i> Data <i>23/6/2014</i>	OGGETTO : Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell'ente
---------------------------------------	---

L'anno Duemilaquattordici il giorno *23* del mese di *GIUGNO*, alle ore *18,00*, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza ed assenza dei Sigg.

MEMBRI DELLA GIUNTA	CARICA	FIRMA
ACCORDINO MARCELLO	SINDACO	<i>[Signature]</i>
BERTOLDO FABIO	ASSESSORE	<i>[Signature]</i>
COLAGROSSI PIETRO	ASSESSORE	<i>[Signature]</i>
SALVATI FABIOLA	ASSESSORE	<i>[Signature]</i>
SORDI DANILO	ASSESSORE	<i>[Signature]</i>

Partecipa il Segretario Comunale, D.sa Glonfoni Daniela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato ha espresso il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica;



Favorevole



Non favorevole

Note _____

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;



Favorevole



Non favorevole

Note _____

RITENUTO di dover provvedere in merito

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Successivamente sentito il Presidente:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo 18/8/2000, n.267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso inoltre che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013/2015 nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui*

all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

– l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del

computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii., il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009¹;

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale

- è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2013 e quantificato in € 826.002 il limite di spesa di personale per l'anno 2014;
- sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.;
- è stata effettuata la verifica dell'incidenza percentuale spese di personale su spese correnti;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntano a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 in data 28/06/2013, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente ed approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2013-2015”;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*”;

Ravvisata la necessità di *aggiornare* la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016, solo nella parte relativa al piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso che

- a decorrere dal 30.09.2014 cesserà dal servizio , per raggiunti limiti di età, un istruttore di vigilanza categoria C/1
- è intenzione di questa amministrazione trasformare il rapporto di lavoro di una unità ,con qualifica di istruttore amministrativo C/1, di da part-time al 75% a full time a il 100%
- a decorrere dal 01.10.2014 verrà trasferito in comando temporaneo presso altro ente un istruttore amministrativo C/1
- sono stati presi contatti con un altro Comune al fine di svolgere in modo coordinato l’ufficio di segreteria tramite apposita convenzione ai sensi dell’art. 30, primo comma, del TUEL prevede eai sensi dell’art. 10, I° comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465,

Ricordato che questo ente:

- *ha rispettato* il patto di stabilità interno per l’anno 2013;
- *ha rispettato* il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50% (32,08%);

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33 del d.Lgs. n.165/2001 ed adottata con proprio atto n. 71 del 23.06.2014 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il piano occupazionale 2014-2016 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2014-2016 prevede esclusivamente la trasformazione da part-time al 75% a full time di una unità, con qualifica di istruttore amministrativo C/1 e la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo C/1 da ricoprire mediante processo di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001, qualora si verificasse la contemporanea cessazione per mobilità del dipendente.

Dato atto inoltre che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2014-2016 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2014-2016 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 01.06.2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2012/2013/2014 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Atteso che sul presente provvedimento verrà espletata la procedura di informazione e verrà richiesto, per la validità, il prescritto parere dell'organo di revisione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016 nella parte relativa al piano occupazionale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;
- è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. e dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 e ss. mm.e ii come dimostrato dal prospetto allegato sub B)

di dare atto che la programmazione triennale 2014/2016 non prevede la modifica della dotazione organica dell'Ente;

di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Di dare atto che il presente atto verrà sottoposto al parere dell'organo di revisione, acquisito il quale verrà inviato alle OO.SS per la prevista informazione

di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE EX ART. 7 COMMA 76° D.L. 112/2008 NOVELLATO DALL'ART. 14 COMMA 9° DEL D.L. 78/2010 -

ANNUALITA'	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
VOCE DI COSTO							
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	654.145	672.605	640.479	640.088	609.671	609.671
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	15.462	21.250	21.250			
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+						
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+						
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	10.795	32.225	32.151	23.667	32.151	32.151
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+						
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+						
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	20.052	29.975	29.975	29.975	29.975	29.975
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	230.265	223.765	218.270	224.925	236.298	236.298
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	7.071	8.000	12.406	14.226	16.761	16.761
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+						
Altre spese : Formazione, diritti di rogito ,agenzia dei segretari e,salario accessorio ed altri incentivi al personale compresi gli emolumenti connessi all'attività elettorale	+	82.708	66.408	54.074	49.575	56.922	46.879
TOTALE SPESA DEL PERSONALE		1.020.498	1.054.228	1.008.605	982.456	981.778	971.735
IMPORTI ESCLUSI DAL CALCOLO							
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari , di altri enti o privati	-	15.462	21.250	21.250	3.248	5.000	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla	-	2.372					
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-		1.700				
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-						
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	118.315	150.449	132.145	132.087	132.269	132.269
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-						
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	14.988	14.849	9.575	9.425	27.767	56.086
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice	-						
Incentivi per la progettazione , per l'istruttoria dei condoni edilizi , per il recupero Ici	-	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diritti di rogito	-	10.330	8.000	3.395	1.696	1.000	
TOTALE SPESA DEL PERSONALE AI FINI DEL CALCOLO		840.031	837.980	832.240	826.000	805.742	773.379



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

AREA B FINANZE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO FINANZIARIO
-------------------	--------------------	----------------------------------

OGGETTO	Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell'ente
----------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto..... <i>Verba ubi om</i> <input type="checkbox"/> propone di dichiararla immediatamente eseguibile Data <i>23/6/14</i> Il Responsabile dell'Area B/Finanze e Controllo (Dott. Enrico Mastrocinque)
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario in quanto..... Data <i>23/06/2014</i> Il Responsabile dell'Area B/Finanze e Controllo (Dott. Enrico Mastrocinque)
Intervento..... Capitolo..... TIT FUNZIONE SERVIZIO INTERV. CAP.	Data odierna la disponibilità di cui al prospetto che Segue: Somma stanziata L..... Variazione in aumento L..... Variazione in diminuzione L..... Somme già impegnate L..... Somma disponibile €.....
<input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € All'intervento/capitolo/ sopradescritto che presenta alla	Data Il Responsabile dell'Area B/Finanze e Controllo (Dott. Enrico Mastrocinque)

DATA SEDUTA	DETERMINAZIONE ORGANO DELIBERANTE	Il Verbalizzante

DELIBERAZIONE Da trasmettere : Organo di Controllo Area Amministrativa
N _____ DEL _____ Area Cultura Area Contabile
 Area Tecnica Area Vigilanza

OGGETTO: **Relazione inerente l'individuazione limite di spesa ex art. 1, commi 557 e 557-bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e limite per nuove assunzioni ex art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. n. 133/2008) e ss. mm. e ii. e la quantificazione del limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e s.m. e i..**

IL RESPONSABILE DELL'AREA B FINANZE E CONTROLLO

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

Ritenuto necessario effettuare relazione inerente la ricognizione delle spese di personale sostenute nell'anno 2013 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2014;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008) e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero

ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro, dopo che con la stessa legge di stabilita' ha circoscritto alle assunzioni a tempo indeterminato il limite del 20% del *turn over* contenuto nell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, conv. in L. n. 133/2008, oggi elevato al 40%;

Preso atto che in forza della suddetta norma vengono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;

- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

Atteso che tale limite risulta quantificato nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009¹;

Atteso che per spesa effettivamente sostenuta deve intendersi la spesa impegnata a carico del *bilancio dell'esercizio* di riferimento, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia con quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 2/2010 in riferimento al computo dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2009 ;

Atteso che le spese sostenute per forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 (ovvero nel triennio 2007/2009) ed il conseguente limite di spesa per l'anno 2014 e successivi risultano essere i seguenti:

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009 Impegni 2007/2009		
1	Tempo determinato	80.194,80		
2	Co.co.co.			
3	Convenzioni		% ammessa	Limite di spesa
TOTALE		80.194,80	50%	42.097,00

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di quantificare in € 826.000. l'importo delle spese di personale dell'anno 2013, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le spese di personale per l'anno 2014, determinate come risulta dal prospetto in questione sono coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto 1), presentando un margine per nuove spese di personale di € 20.260;
- 3) di stabilire in €. 24.220,00 il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008 e ss. mm. e ii. come risulta dal prospetto di cui all'allegato B);
- 4) di quantificare nel 32,08% l'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, come risulta dal prospetto di cui all'allegato C);

5) di quantificare i limiti di spesa ex articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come di seguito indicato:

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009		
1	Tempo determinato	. 80.194,80		
2	Co.co.co.	€		
3	Convenzioni	€	% ammessa	Limite di spesa
TOTALE		80.194,80	50%	42.097,00

6) di dare atto infine che:

- questo ente *ha rispettato* il patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;
- questo ente *ha rispettato* il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;

e che, pertanto, *non opera* il divieto di assunzioni di personale previsto dall'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008;

Data 23.06.2014

I Responsabile del servizio finanziario
Dr Enrico Mastrocinque



Comune di Galliciano nel Lazio

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

ANALISI E RIEPILOGO DELLE SPESE DI PERSONALE ANNO PRECEDENTE E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

(art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa [1] ANNO 2014
A SOMMARE			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale	Int. 01	633.844,00
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 1, c. 557-bis ,	
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	L. 296/06	
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis , L. 296/06	
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	23.667,00
9	Oneri contributivi a carico ente		174.452,00
10	IRAP	Int. 07	50.473,00
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		
12	Buoni pasto		7.778,00
13	Assegno nucleo familiare		6.448,00
14	Spese per equo indennizzo		
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis , L. 296/06	29.975,00
16	Altro : Salario accessorio- Diritti di rogito -straordinari e varie		55.819,00
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)		982.456,00

A DETRARRE			
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		3.248,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	132.087,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		11.696,00
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		9.425,00
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		
29	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 28)		156.456,00
30	SPESA DI PERSONALE ANNO 2013 - LIMITE 2014 (voce 17 - voce 29)		826.000,00

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

CALCOLO LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(art. 76, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133/2008, e s.m.i.)

CESSATI ANNO 2010

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo
1	Collaboratore amm.vo	B6	pensionamento	30.06.2010	21.489
2	Funzionario	D4	pensionamento	31.03.2010	36.440
3	Istruttore contabile	C1	esternalizzazione	01.05.2010	10.812
4	Istruttore tecnico	C1	esternalizzazione	01.05.2010	10812
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2010 (A)					79.553
QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI (40% di A) (B)					31.821
QUOTA UTILIZZATA NEL 2011 (C)					
QUOTA UTILIZZATA NEL 2012 (D)					16.197
QUOTA RESIDUA (D= B-C)					15.624

CESSATI ANNO 2011

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo
A) TOTALE COSTO CESSATI ANNI 2011					

CESSATI ANNO 2012

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo
1	Collaboratore amm.vo	B	pensionamento	01.08.2012	21.489
B) TOTALE COSTO CESSATI ANNI 2012					21.489
C) COSTO TRATTAMENTO ACCESSORIO MEDIO					
D) TOTALE COSTO CESSATI (A+B)					21.489
E) LIMITE NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2012 (C * 40%)					8.596
F) COSTO NUOVE ASSUNZIONI DISPOSTE NELL'ANNO 2013					
G) MARGINE PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2013 (D-E)					8.596

CESSATI ANNO 2013

N.D.	Profilo professionale	Cat.	Modalità di cessazione	Decorrenza	Costo annuo
A) TOTALE COSTO CESSATI ANNI 2011					

RIEPILOGO

ND	Anno	Spesa cessati	%	Limite spesa per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
1	ANNO 2010	79.553	40%	31.821	16.197	15.624
2	ANNO 2011		40%			
3	ANNO 2012	21.489	40%	8.596		8.596
4	ANNO 2013		40%			
TOTALE ANNO 2013				40.417	16.197	24.220

Data 23.06.2014


Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Enrico Mastrocinque

PROSPETTO CALCOLO INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

(art. 76, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n. 133/2008
e deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/2011)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2014[1]
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	615.686,00
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 1,c. 557-bis,L. 296/06	
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	32.151,00
9	Oneri contributivi a carico ente		175.628,00
10	IRAP	Int. 07	52.074,00
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		
12	Buoni pasto		8.000,00
13	Assegno nucleo familiare		8.761,00
14	Spese per equo indennizzo		
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	
16	Spese di personale sostenute da società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti senza gara, che svolgono funzioni di interesse generale a carattere non industriale o commerciale ovvero attività strumentali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicista, con esclusione delle società quotate in borsa	Art. 20, comma 9, d.L. n. 98/2011 (L. 111/2011)	382.063,00
17	Altro : I.V.C- SALARIO ACCESSORIO-DIRITTI ROGITO-AGENZIA SEGRETARI		59.504,00
18	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 17)		1.333.867,00
19	SPESE CORRENTI ANNO 2013 (dati risultanti da rendiconto approvato o evidenze contabili dell'ente)		4.157.723,00
20	INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI (18/19)		32,08%

letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marcello ACCORDINO




Il Segretario Comunale
D.sa Glonfoni Daniela


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____ ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo copia della stessa è stata trasmessa con nota prot. N. _____ del _____ ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.sa Glonfoni Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell' art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.sa Glonfoni Daniela